



COMUNE DI CAMPONOGARA
Città Metropolitana di VENEZIA

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

**ORDINANZA
SINDACO**

N. 11 DEL 28-04-2020 REG. GEN. 54 DEL 28-04-2020

Oggetto: **PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE ZANZARE - ANNO 2020.**

IL SINDACO

PREMESSO che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes Albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da Aprile ad Ottobre;

PRESO ATTO che, secondo quanto risulta dalla “relazione sulle malattie trasmesse da vettori e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori” della Direzione Prevenzione – Servizio promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex Pipiens*);

PRESO ATTO che, a causa dell'espansione dell'epidemia da Zika Virus del continente americano, il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono in corso epidemie;

CONSIDERATO il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;

DATO ATTO che per la stagione in corso relativa all'anno 2020 l'Amministrazione Comunale, per il tramite della ditta incaricata My Pest Control s.r.l. con sede a Cavarzere (Ve), ha programmato l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche, ma che è altresì

indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione istruzioni utili a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

RITENUTO di intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla Cittadinanza;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute “Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia” della Direzione Prevenzione della Regione Veneto;

RICHIAMATA la nota della ULSS 3 Serenissima prot. 61628 prot. 22/04/2020 con la quale vengono invitati tutti i Comuni ad attivarsi ed a procedere con l’inizio degli interventi di disinfestazione antilarvale sul territorio;

VISTI gli artt. 7Bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la DRGV n. 443 del 20/03/2012;

VISTA la DGRV n. 174 del 22/02/2019;

ORDINA

1) a tutta la Cittadinanza di:

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi - l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);

2) a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa, già dalla data del presente provvedimento fino al mese di Ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l'accumulo rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che possano celare la presenza;

3) ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolte d'acqua;

4) ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;

- procedere autonomamente, dalla data del presente provvedimento al mese di Ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

5) ai responsabili dei cantieri, di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;

- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dalla data del presente provvedimento - fino al mese di Ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

6) a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dalla data del presente provvedimento fino al mese di Ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

7) a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare dalla data del presente provvedimento fino ad Ottobre, delle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi, bacinelle ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

8) ai gestori dei cimiteri, di:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

9) gli organizzatori di sagre/manifestazioni e/o eventi in generale che si svolgeranno nel periodo da Giugno ad Ottobre 2020 (compreso) di:

- eseguire degli interventi adulticidi sulle aree verdi interessate almeno 24 ore prima dell'evento;

Precauzioni da adottare

Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto. Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego dei seguenti formulati:

- biologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis*;
- a base di derivati siliconici (film monomolecolari);
- a base di regolatori di crescita (Pyriproxyfen e/o Methoprene).

In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.

AVVERTE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla Cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.

La violazione al presente provvedimento comporterà l'irrogazione delle Sanzioni previste ai sensi dell'art. 7 Bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevede per le violazioni alle Ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di Legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, la Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

DISPONE

- che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, - all'accertamento ed all'irrogazione delle Sanzioni provvedano per quanto di competenza la Polizia Locale e il Dipartimento di prevenzione dell'ULSS 3 "Serenissima";
- che la presente Ordinanza sia resa nota ai Cittadini con pubblicazione all'Albo Pretorio ed almeno inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantire la più ampia divulgazione;

- la trasmissione della presente Ordinanza ai seguenti Enti:
- ULSS n° 3 “Serenissima”;
- Polizia Locale;
- Comando Carabinieri di Camponogara;
- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
- Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
- Prefettura di Venezia;
- Alle Organizzazioni del settore agricolo operanti sul territorio di Camponogara;
- All’Associazione Artigiani e Piccola Impresa Città della Riviera del Brenta
- Ai gestori dei cimiteri comunali per il tramite del Settore Lavori Pubblici di Camponogara.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori Ordinanze contingibili ed urgenti.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio

II SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**F.to SINDACO FUSATO ANTONIO
FUSATO ANTONIO**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)